



Comune di Villafranca Piemonte

Città Metropolitana di Torino

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107

www.comune.villafrancapiemonte.to.it

email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it

PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it



ORDINANZA

N. 24 DEL 06/03/2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. Q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 50 comma 5 D.Lgs 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile N. 630 del 03.02.2020;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto piemontese e che non può escludersi il coinvolgimento del territorio comunale in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Visto il DPCM 4 marzo 2020 -

Art 1 comma b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)"

Art 1 comma c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni

di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;

EVIDENZIATA

In particolar modo la frase che recita "le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano" non trova riscontro e assunzione di responsabilità da parte delle Società sportive o personale medico a garantire tali misure precauzionali e allo stesso modo "Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera b,c,d

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all'Art. 50 del D. Lgs 267/2000 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Valutate le soluzioni tecniche possibile, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

EVIDENZIATO CHE

In tutti gli edifici privati e comunali in concessione od uso alle associazioni locali, comitati frazionali, società sportive, ludico culturali pubbliche e private, non è possibile far rispettare le disposizioni del DPCM 04/03/2020 art. 1 comma b "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)"

ORDINA

Ad integrazione delle suddette previsioni di cui il DPCM 4 marzo 2020, la sospensione su tutto il territorio comunale dalla data odierna e sino al tutto il 15 marzo 2020:

- 1) Delle attività presso il Micronido del Peso di Via Roma n. 35;
- 2) Delle attività presso la Scuola Materna paritaria di Via Badariotti n. 11;
- 3) Delle attività presso la Biblioteca Comunale G. Reinaldi di Via Valzania n. 10;
- 4) Delle attività presso il Centro incontro Anziani di Via Valzania n. 10;
- 5) Delle Attività sportive e della somministrazione di bevande ed alimenti presso la Bocciofila di Via Aldo Moro n. 2;
- 6) Delle attività presso il centro sportivo del tennis Club "Il Valentino" di via A. Moro n. 2;
- 7) Delle attività presso il centro sportivo Michele Pipino di Via Aldo Moro n. 2;
- 8) Delle attività presso le palestre delle scuole Primaria e Secondaria di I grado di Via Campra;
- 9) Delle attività presso il palazzetto polivalente e dei campetti adiacenti di calcetto e beach volley di via Brigata Alpina Taurinense e dell'impianto sportivo di via Vittorio Veneto;
- 10) Delle attività di motocross presso impianto Big America di Frazione Bussi;

- 11) Delle attività ludico sportive, culturali e religiose, scolastiche ed extrascolastiche e della attività in tutti gli impianti sportivi comunali comprese palestre comunali ed edifici comunali in genere da parte di tutte le associazioni e comitati. Per attività sportive sono intese sia le competizioni ufficiale che gli allenamenti. Per attività ludico ricreative sono comprese sia i corsi che le riunioni, manifestazioni ed assembramenti di ogni genere per tutte le associazioni locali e comitati frazionali;
- 12) Corsi di gruppo presso il Centro ginnico La Fontana di Via Valzania;
- 13) Riunioni di catechismo e oratori di via San Bernardino e Frazione Cantogno;
- 14) Di ogni attività presso i centri d'incontro;

DISPONE

E' obbligatorio per tutti effettuare l'igienizzazione e disinfestazione dei locali prima dell'apertura al pubblico.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito Istituzionale dello stesso e trasmessa al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando carabinieri della Compagnia di Pinerolo.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 C.P.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della L. N. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;
- Ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza.



IL SINDACO (BOTTANO Agostino)

Firmato digitalmente